

# Newsletter Assofiduciaria

## n. 2/2023



### SUMMARY

- ***NEWS***
- ***APPROFONDIMENTI***
- ***ATTIVITÀ ISTITUZIONALE***
- ***RELAZIONI ISTITUZIONALI***
- ***RASSEGNA STAMPA***



# NEWS

## **Accesso ai dati limitato con l'istituto fiduciario.**

Per proteggere la riservatezza del cliente, fatta salva la contraria indicazione da parte del medesimo, la società fiduciaria indicherà all'amministratore della società fiduciariamente partecipata di comunicare al Registro dei titolari effettivi i dati con evidenza della situazione soggettiva. È già stata esaminata la posizione di Assofiduciaria relativa all'obbligo d'iscrivere il mandato fiduciario di sola natura romanistica nel Registro dei trust (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 ottobre); resta ora da vedere il comportamento da seguire per la comunicazione del titolare effettivo di società di capitali (intestate fiduciariamente) alla sezione autonoma del Registro. In questo caso deve essere esaminata la posizione del fiduciante e quale sia il correlato adempimento a carico della fiduciaria. Va subito evidenziato come l'onere della comunicazione al Registro sia a carico dell'amministratore della società fiduciariamente partecipata, per cui alcun obbligo può sorgere, in via sussidiaria, in capo alla fiduciaria. L'amministratore deve, però, considerare che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione; o qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età. Per cui necessariamente va esaminata la posizione del fiduciante, quale controinteressato alla diffusione dei suoi dati, dato per scontato che, se non ci fosse un'esigenza di riservatezza, mancherebbe il presupposto fondamentale per ricorrere a questo istituto con una società allo scopo autorizzata. Si può quindi fondatamente sostenere che va evitata la possibilità di accesso indistinto alle informazioni, ogniqualvolta il soggetto abbia scelto di avvalersi di un'intestazione fiduciaria per proteggere la sua riservatezza, avendo in questo modo dato prova di considerare molesta la conoscenza da parte di terzi non autorizzati delle proprie informazioni personali, essendo già i dati della sua titolarità effettiva comunicati all'Anagrafe tributaria dei rapporti e a tutte le altre autorità pubbliche elencate all'articolo 21, D.lgs. n. 231/2007. A ciò consegue che la società fiduciaria informerà il fiduciante circa la possibilità di considerarsi controinteressato, in base e per gli effetti dell'articolo 21, D.lgs. n. 231/2007, e che di conseguenza comunicherà all'amministratore della società fiduciariamente partecipata di provvedere alla comunicazione dei dati con evidenza della situazione soggettiva sopra indicata, salvo diversa e contraria indicazione del fiduciante. Si può quindi ragionevolmente concludere che, di fronte a un'intestazione fiduciaria di una partecipazione societaria, sussiste una fondata situazione di controinteresse del fiduciante in relazione al Registro della titolarità effettiva. *Fonte: Il Sole 24 ORE, 31 ottobre 2023 a firma di Massimo Boidi e Nicola Cavalluzzo*

## **Società fiduciarie, al registro imprese solo i mandati di tipo romanistico**

Secondo il manuale operativo diffuso da Unioncamere il «mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie», è «istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese» e «l'obbligo della comunicazione dei mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie» grava sulle fiduciarie stesse. La base giuridica di questa conclusione è indicata nel decreto del MIMIT del 12.04.2023, nel quale, per il vero, ai mandati fiduciari si accenna solo nelle premesse; e, ancor prima, la combinazione tra: l'art. 31, comma 10, della direttiva UE 849/2015, che ha imposto agli Stati membri di dichiarare quali fossero, nel proprio ordinamento interno, gli «istituti giuridici» qualificabili come «affini» ai trust; la risposta dell'Italia (GUUE del 24.10.2019) che ha individuato come affini i mandati fiduciari e i vincoli di destinazione; la presa d'atto delle risposte dei singoli Stati, da parte della Commissione UE (n. 2019/C - 360/05). In cima a tutto vi sarebbe infine il D.M. del 16.01.1995, il quale, sempre secondo le premesse del decreto MIMIT del 12.04.2023, individua il mandato fiduciario come «l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria». Ora, se è vero che le fiduciarie per lo più operano ricevendo un mandato, vi sono da compiere almeno due osservazioni: 1 da un lato, non è sempre così, in quanto, quando si tratta del coinvolgimento di una fiduciaria in un trust, la fiduciaria opera ricevendo non un mandato ma accettando di svolgere l'ufficio di trustee; 2 dall'altro, quando le fiduciarie operano sulla base di un mandato fiduciario, si tratta essenzialmente di un mandato cosiddetto germanistico. Detto in sintesi, il mandato fiduciario germanistico è quello che attribuisce alla fiduciaria la mera intestazione di un bene, rimanendo la proprietà sostanziale del bene in capo al fiduciante; oppure, ancor meno, è il mandato con il quale la fiduciaria amministra beni altrui, senza intestarseli. Questo mandato si distingue dunque nettamente dal mandato fiduciario cosiddetto romanistico, con il quale il fiduciante trasferisce al fiduciario la proprietà sostanziale di un bene affinché il mandatario poi svolga una data attività inerente a quel bene. Nel mandato germanistico, il fiduciario non ha alcuna operatività, se non quella di eseguire solamente gli ordini che il fiduciante gli impartisce; nel mandato romanistico, al mandatario può essere attribuita una discrezionalità anche amplissima. Ora, quando il manuale Unioncamere prende in considerazione i mandati fiduciari e il relativo obbligo delle società fiduciarie, appare evidente che il riferimento debba essere solo a quei pochissimi casi in cui il mandato attribuito alla fiduciaria abbia le caratteristiche di una fiducia romanistica. Se ne trova conferma nel manuale stesso, ove si descrive il mandato fiduciario come «un istituto giuridico affine al trust in quanto determina ...effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi» essendo questi ultimi caratterizzati dalla «destinazione dei beni» vincolati in trust «ad uno scopo» sotto il «controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine». *Fonte: Il Sole 24 ORE, 24 ottobre 2023 a firma di Angelo Busani.*



# APPROFONDIMENTI

## **Fondi speciali affidati: le precisazioni di Assofiduciaria alla Circolare 10 V del MIMIT.**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota dell'11 agosto u.s. prot. U.0255451, è intervenuto sullo schema di contratto di amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati trasmesso dalla Associazione in data 5 luglio 2021. Tale nota fa seguito ad una serie di interlocuzioni sia scritte sia orali – intercorse in occasioni di alcuni incontri avuti con gli Uffici ministeriali – nel corso delle quali l'Associazione ha esposto le ragioni che consentono di ricondurre la fattispecie contrattuale in questione nell'ambito del mandato fiduciario di amministrazione, evidenziando, in particolare, l'assenza di elementi gestori, trattandosi comunque di attività non discrezionale ma vincolata, sia pure per il raggiungimento di uno scopo. Il Ministero, sulla base di un'ampia e puntuale ricostruzione della normativa primaria e regolamentare in materia, ha, tuttavia, ritenuto che nell'ipotesi in esame manchino taluni contenuti tipici del "mandato fiduciario" di amministrazione come disciplinato dal "DM industria, commercio e artigianato del 16-1-1995", quale in particolare quello dell'agire da parte della società fiduciaria sulla base di "singole istruzioni scritte" fornite dal fiduciante, piuttosto che sulla base di un programma ancorché preordinato e, dunque, comunque vincolante per il fiduciario. Come traspare fin dal prologo della nota ministeriale in commento, ciò porta il Ministero a ritenere non pertinente l'utilizzo del "mandato fiduciario" per l'amministrazione di fondi speciali affidati. D'altro canto, lo stesso Dicastero non può fare a meno di osservare che nel nostro ordinamento manca ancora una disciplina del "contratto di affidamento fiduciario" di matrice esclusivamente dottrinarie, pur se la legge cd. "Sul Dopo di Noi" se ne fa menzione, il che porta ad una situazione per così dire di 'stallo', che soprattutto in un contesto internazionale dovrebbe essere compito del legislatore superare al più presto. Nel condividere pienamente queste ultime considerazioni svolte nella nota in commento (da tempo l'Associazione sta rappresentando in sede tecnica e politica l'urgenza di interventi normativi che, riformando una legge – quella del '39 – di oltre ottant'anni, ponga il nostro ordinamento al passo con i più evoluti Paesi esteri nella regolamentazione dell'attività di amministrazione di beni per conto di terzi), preme rilevare che la portata della pronuncia ministeriale va correttamente collocata solo nell'alveo dell'oggetto specificamente affrontato nella lettera dell'11 agosto, frutto delle cennate interlocuzioni avute con il Ministero negli ultimi due anni, nel corso delle quali si è parlato esclusivamente di amministrazione fiduciaria di fondi speciali affidati. In altre parole, la nota in commento non ha alcuna valenza generale con riguardo alle diverse attività svolte dalle società fiduciarie nell'ambito delle previsioni dei propri statuti, ma ha solo voluto precisare che il "mandato fiduciario" di cui al "DM industria, commercio e artigianato del 16-1-1995" non può essere utilizzato per l'amministrazione di fondi speciali affidati. Ciò significa, altresì, che è sempre stata e rimane libera la possibilità da parte delle società fiduciarie di svolgere altre attività consentite dall'ordinamento e rientranti nel proprio oggetto sociale, a condizione che per l'esercizio di tali attività non sia né necessario l'utilizzo (del) né concretamente utilizzato il "mandato fiduciario" di cui al "DM industria, commercio e artigianato del 16-1-1995". In definitiva, la nota del MIMIT si inquadra coerentemente in un sistema nel quale né la legge primaria né la disciplina regolamentare prescrivono, per le società fiduciarie, un oggetto sociale 'esclusivo', talché attività statutariamente previste (ad esempio, l'incarico di amministrazione di un trust nella veste di trustee) non possono considerarsi, come tali, incompatibili con la disciplina di settore, ma semplicemente al di fuori della sfera di competenza dell'Autorità di settore, dovendo considerarsi per tali attività escluso un qualunque nesso strumentale/funzionale fra il loro esercizio e lo strumento del "mandato fiduciario". Fonte: ASSOFIDUCIARIA, comunicazione del 2 ottobre 2023.

## **Il legislatore italiano si adegua agli Orientamenti EBA volti a prevenire il fenomeno del de-risking.**

È stata pubblicata la legge 9 ottobre 2023, n. 136 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236. Di particolare interesse per il settore risulta il disposto di cui all'art. 12-bis della legge, del seguente tenore: «Art. 12 - bis Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»; b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: «sono adeguate al rischio rilevato» sono inserite le seguenti: «e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d). Nei lavori parlamentari si precisa che: "L'articolo 12-bis, introdotto al Senato, dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività." Fonte: ASSOFIDUCIARIA, comunicazione [NORMATIVA\\_2023\\_153\\_S](#).



# ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

## Incontro con le Associate Registro delle titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie



### ASSOFIDUCIARIA: registro dei trust sì, ma solo per i trust “espressi”, no per il mandato fiduciario

In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria il 23 ottobre su “Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie”, accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.

Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:

*“Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il ‘classico’ mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.”.*

A margine dell'incontro il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha aggiunto che: “Tale conclusione porta ad escludere in linea di

principio il ‘classico’ mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere.”.

### Post LinkedIn sul Registro del trust



Fonte: ASSOFIDUCIARIA

# ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

## *Itinerari fiduciari:*

### *Successioni, donazioni e liberalità indirette*



Dopo la pausa estiva, lo scorso 14 settembre è tornato il percorso di formazione «Itinerari fiduciari» promosso da Assofiduciaria in collaborazione con AIDC Sezione di Milano, dal titolo: «Successioni, donazioni e liberalità indirette».

Il quarto incontro ha affrontato i seguenti temi:

- Aspetti civilistici e fiscali di successioni, donazioni e liberalità indirette;
- Donazioni tramite società fiduciarie;
- Altre liberalità

## *Itinerari fiduciaria:* *La società semplice*



Si è tenuto lo scorso 12 ottobre il quinto webinar del percorso formativo degli «Itinerari Fiduciari»: «La società semplice» organizzato da Assofiduciaria in collaborazione con AIDC Sezione di Milano.

Nel corso del webinar sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- La società semplice fiduciante
- La società fiduciaria nella intestazione di partecipazione in società semplice
- Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

# ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

## *La compilazione del modello 770: incontro con le associate*



Assofiduciaria ha organizzato lo scorso 20 ottobre il convegno dal titolo «La compilazione del modello 770: incontro con le Associate», in modalità webinar, al fine di presentare il Modello 770/2023.

Nel corso dell'incontro sono intervenuti il Dr. Fabio Guffanti e il Dr. Matteo Sagona, i quali hanno affrontato i seguenti temi:

- La compilazione dei quadri specifici per le società fiduciarie nel modello 770/2023;
- Gli adempimenti del sostituto d'imposta

# RELAZIONI ISTITUZIONALI



L'Associazione ha realizzato una serie di incontri istituzionali al fine di presentare personalmente l'impegno di tutte le Associate a garanzia della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dalle diverse normative, nonché per illustrare come le società fiduciarie si siano evolute nel corso degli anni passando da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, a soggetti che prestano professionalmente una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività in settori sempre più rilevanti del nostro sistema economico.

Miglioramento della legislazione nazionale, adeguamento della normativa regolamentare e inserimento nell'Agenda politica dei temi di interesse dell'Associazione, sono solo alcuni degli argomenti affrontati nel corso degli incontri.

- 19 ottobre 2023, incontro con l'On. Federico Cafiero de Raho – Vicepresidente II Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati; Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia



## ASSOFIDUCIARIA

### Registro trust da limitare agli «espressi»

Sì al registro dei trust, ma solo per gli "espressi" e no al mandato fiduciario.

È la posizione ribadita da Assofiduciaria, nell'incontro dedicato all'analisi delle problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro l'11 dicembre.

Assofiduciaria ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:

«Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione». A margine dell'incontro il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha sottolineato la coerenza della conclusione che porta ad escludere in linea di principio il "classico" mandato fiduciario dal Registro dei trust.

DIRE

Copia notizia

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2023 15.35.05

## ASSOFIDUCIARIA: REGISTRO DEI TRUST SÌ, MA SOLO PER I TRUST 'ESPRESSI'

DIR2377 3 ECO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT ASSOFIDUCIARIA: REGISTRO DEI TRUST SÌ, MA SOLO PER I TRUST 'ESPRESSI' NON PER IL MANDATO FIDUCIARIO (DIRE) Roma, 23 ott. - In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su 'Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie', accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario. Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando: "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il 'classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust". A margine dell'incontro il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto: "Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il 'classico' mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato - con o senza rappresentanza, che sia - neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere". (SEGUE) (Red/Dire) 15:33 23-10-23 NNNN

23/10/23, 16:05

DIRE

Copia notizia

LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2023 15.35.06

## ASSOFIDUCIARIA: REGISTRO DEI TRUST SÌ, MA SOLO PER I TRUST 'ESPRESSI' -2-

DIR2378 3 ECO 0 RR1 N/POL / DIR /TXT ASSOFIDUCIARIA: REGISTRO DEI TRUST SÌ, MA SOLO PER I TRUST 'ESPRESSI' -2- (DIRE) Roma, 23 ott. - L'Assofiduciaria è una Associazione non riconosciuta, costituita ai sensi dell'art. 36 C.C. con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgono, sotto forma di impresa, le attività di fiducia. Associa 118 società fiduciarie che sono tra le maggiori operanti sul mercato, emanazione dei più grandi istituti bancari e finanziari e di importanti studi professionali, rappresentano il 93% del mercato fiduciario, amministrano a vario titolo e con diverse modalità contrattuali beni di terzi per circa 116 miliardi di euro e contano circa 850 dipendenti. (Red/Dire) 15:33 23-10-23 NNNN

PROFESSIONI

## Comunicazioni al Registro solo per i trust «espressi» e non per i mandati fiduciari

L'impostazione di Assofiduciaria sembrerebbe in contrasto con il manuale operativo di Unioncamere, rendendo auspicabili chiarimenti ufficiali

Con un **comunicato stampa** pubblicato ieri, 23 ottobre, Assofiduciaria ribadisce la posizione da tempo assunta confermando l'**esclusione**, in linea di principio, del mandato fiduciario c.d. "classico" dal Registro dei trust. Tale linea interpretativa è stata evidenziata nell'incontro organizzato dall'Associazione dal titolo "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", durante il quale sono state analizzate le principali problematiche attinenti alle comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da effettuare entro il prossimo 11 dicembre.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'**art. 22** comma 5 del DLgs. 231/2007, i fiduciari di **trust espressi** nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, devono ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust o dell'istituto giuridico affine. A tal proposito, si evidenzia che secondo l'**art. 1** comma 2 lett. g) del DM 55/2022 si considerano istituti giuridici **affini al trust** gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni a uno scopo e al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'**art. 22** comma 5-*bis* del DLgs. 231/2007.

I medesimi soggetti conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle Autorità competenti (art. 22 comma 5 del DLgs. 231/2007). Tali informazioni sono comunicate al **Registro delle imprese** – per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo – ai fini della conservazione in apposita sezione "autonoma" per le persone giuridiche private e "speciale" per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e per gli istituti giuridici affini (art. 21 commi 1 e 3 del DLgs. 231/2007).

# RASSEGNA STAMPA

---

In tale contesto normativo, secondo Assofiduciaria il **Registro dei trust** può riguardare esclusivamente quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione e non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione. Nella nota si legge come:

- solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una **proprietà**, anche temporanea, al fiduciario si possa parlare di un istituto affine al trust;
- il "classico" mandato fiduciario si caratterizzi solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione a esercitare – secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante – i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.

A tal proposito, il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha aggiunto che "tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il «classico» mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato – con o senza rappresentanza, che sia – neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della **spoliazione** della **proprietà** dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere".

La suddetta distinzione non sembra essere stata considerata nel "**Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese**", pubblicato nei giorni scorsi da Unioncamere, dove in maniera **generica** si fa riferimento alle comunicazioni per "istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari)" esistenti e neocostituiti. Al fine di evitare possibili dubbi applicativi, paiono auspicabili chiarimenti ufficiali sul tema.



AFFARI DI FAMIGLIA | 23 OTT, 2023

## Marchetti (Assofiduciaria): "Perché il mandato fiduciario non deve finire nel registro dei trust"

Solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente e economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust.

"Bene il registro dei trust, ma non riguardi i mandati fiduciari".

A dirlo, forte è chiaro, è stato **Fabio Marchetti**, presidente di **Assofiduciaria**, in occasione dell'incontro organizzato oggi dall'associazione su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie".

Accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al registro dei titolari effettivi e al **registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre**, è stato anche affrontato il tema se il registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.



## IPSOA Quotidiano

DA ASSOFIDUCIARIA - 24 OTTOBRE 2023 ORE 21:00

### Registro dei trust: non può riguardare il mandato fiduciario

Redazione IPSOA Quotidiano

Assofiduciaria ha organizzato l'incontro su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", in cui, accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario. L'opinione di Assofiduciaria è che il "classico" mandato fiduciario si caratterizzi solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.

Con un comunicato stampa del 24 ottobre 2023, Assofiduciaria informa che ha organizzato l'incontro su "**Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie**", in cui, accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il **prossimo 11 dicembre**, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il **mandato fiduciario**.

Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'**esclusione**, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:

"Il **Registro dei trust** può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciarie che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il "classico" **mandato fiduciario** si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della **legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato** per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso **non presenta alcuna affinità con il trust**".

A margine dell'incontro il Presidente di Assofiduciaria **Fabio Marchetti** ha soggiunto che: "Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il "classico" mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la **natura civilistica** di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato, con o senza rappresentanza, che sia, neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere".



Fisco passo per passo 24/10/2023

## Assofiduciaria - Comunicazioni del Titolare effettivo da escludere per i mandati fiduciari

Un comunicato stampa del 23/10/2023 di Assofiduciaria ha sostenuto che la **comunicazione dei Titolari effettivi** riguarda i trust che comportano il trasferimento della titolarità effettiva dei beni al fiduciario, mentre **non riguarda quelli che legittimano il solo esercizio dei poteri di amministrazione**, ribadendo quanto sostenuto in un recente incontro organizzato dall'Associazione dove ha analizzato le principali criticità riguardanti i trust relative alla comunicazione dei dati alla sezione "speciale" del Registro dei titolari effettivi da effettuare entro il prossimo 11 dicembre 2023.



## Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario

Assofiduciaria chiarisce perchè l'invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

Con un comunicato del 23 ottobre Assofiduciaria, Associazione non riconosciuta con lo scopo di tutelare gli interessi dei soggetti che svolgano, sotto forma di impresa, le attività di fiducia, afferma che al Registro Titolari effettivi vanno inviate le comunicazioni dati solo per i trust espressi.

Ricordiamo che in data 9 ottobre veniva pubblicato il [Decreto Attuativo MIMIT](#) per il Registro dei titolari effettivi, data dalla quale iniziavano a decorrere i termini per l'invio dati delle comunicazioni dei soggetti tenuti.

Leggi anche [Titolare effettivo: comunicazione dati entro l'11 dicembre](#)

## Titolari effettivi: il sì Assofiduciaria per trust espressi

In occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie", accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al Registro dei titolari effettivi e al Registro dei trust da fare entro il prossimo 11 dicembre, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il mandato fiduciario.

In particolare, Assofiduciaria, ribadendo la posizione da tempo assunta e rappresentata anche nelle sedi istituzionali, ha confermato l'esclusione, in linea di principio, del mandato fiduciario dal Registro dei trust, dichiarando:

- "Il Registro dei trust può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione; infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un istituto affine al trust. Invece, il 'classico' mandato fiduciario si caratterizza solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust."

Il Presidente di Assofiduciaria Fabio Marchetti ha soggiunto che: "**Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il 'classico' mandato fiduciario dal Registro dei trust.** Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato - con o senza rappresentanza, che sia - neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spogliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere."



# RASSEGNA STAMPA

inoltrare le comunicazioni alla Camera di Commercio.

L'adempimento in parola deve essere assolto dagli **amministratori** – e dunque dal **soggetto obbligato** – con **pratica sottoscritta digitalmente**, oppure da un **intermediario abilitato**, ma non potrà essere effettuato da professionisti delegati o da una società di servizi.

In tale contesto, la **comunicazione** avente ad oggetto **dati e informazioni** sulla **titolarità effettiva** dovrà contenere i **dati identificativi**, nonché la **cittadinanza** delle **persone fisiche** indicate come titolare effettivo:

- ai sensi del **comma 5, dell'articolo 22, D.Lgs. 231/2007**, per **trust** e istituti affini;
- ai sensi del **comma 4, dell'articolo 20, D.Lgs. 231/2007**, per le **persone giuridiche private**;
- ai sensi dei **commi 2, 3 e 5 dell'articolo 20, D.Lgs. 231/2007**, per le **società di capitali**.

In aggiunta a quanto sopra indicato, relativamente ai **trust** e agli **istituti giuridici affini**, dovrà essere indicato il **codice fiscale** e, anche nel caso di eventuali **successive variazioni**:

- la **denominazione** del **trust** oppure dell'istituto giuridico affine;
- la **data**, il **luogo** e gli **estremi dell'atto di costituzione** del **trust** o dell'istituto giuridico.

Nel caso delle **persone giuridiche private** dovrà essere riportato il **codice fiscale** e, anche nel caso di eventuali **successive variazioni**:

- la **denominazione** dell'ente;
- la **sede legale** e, ove diversa da quella legale, la **sede amministrativa** dell'ente;
- l'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**.

In tale contesto, la **comunicazione** in parola dovrà anche riportare l'eventuale indicazione:

- delle **circostanze eccezionali**, ai fini dell'**esclusione dell'accesso alle informazioni** sulla **titolarità effettiva**, ai sensi del **comma 2, lett. f), secondo periodo**, e del **comma 4, lett. d-bis, terzo periodo, dell'articolo 21, D.Lgs. 231/2007**;
- di un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata (Pec)** per ricevere le comunicazioni di cui al **comma 3 dell'articolo 7, D.Lgs. 231/2007**, nella **qualità di contro interessato**.

A ciò si deve aggiungere anche la **dichiarazione di responsabilità e consapevolezza** – rilasciata ai sensi dell'**articolo 48 D.P.R. 445/2000** – in ordine alle **sanzioni** previste dalla **Legislazione penale** e dalle **Leggi speciali** in materia di **falsità degli atti** nonché delle **dichiarazioni rese**.

L'**accesso al Registro T.E.**, nonché alle informazioni ivi contenute, è consentito a tutti i **soggetti obbligati** agli **adempimenti anticicliaggio**, ai sensi dell'**articolo 3, D.Lgs. 231/2007**, e, previo **accreditamento**, ad altri **soggetti portatori di interessi diffusi**, nonché a tutte le **Autorità di controllo**.

Da ultimo, si deve evidenziare che, nonostante l'**attestata piena operatività del sistema** con la pubblicazione del **Decreto MIMIT**, restano – al netto dell'intervenuta definitiva attuazione alle norme del **D.M. 55/2022** – ancora ampi **margini di incertezza interpretativa** legati soprattutto al tema delle **segnalazioni di difformità** tra dati acquisiti dal sistema e quelli in possesso del richiedente e al tema della **valenza non certificativa**, bensì di **mero supporto**, delle **informazioni ritraibili dalla consultazione del registro**, svisandone irrimediabilmente l'**attendibilità** nonché l'**utilità**, in chiave anticicliaggio, ai fini dell'adeguata **verifica del titolare effettivo del cliente** di un **soggetto obbligato**, ai sensi dell'**articolo 3, D.Lgs. 231/2007**.

 Informazione Fiscale

## Per Assofiduciaria il “mandato fiduciario” è fuori dal Registro dei titolari effettivi

Emiliano Marvulli - DIRITTO SOCIETARIO

Il mandato fiduciario classico è fuori dal dagli istituti affini ai trust e non vige l'obbligo di comunicazione dei titolari effettivi. Lo precisa Assofiduciaria. Nel Manuale pubblicato da Unioncamere il mandato fiduciario è considerato un istituto giuridico affine al trust: tutti i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie italiane sarebbero quindi tenuti agli obblighi di comunicazione



Con la comunicazione pubblicata lo scorso 23 ottobre Assofiduciaria ha ribadito a chiare lettere che il **mandato fiduciario classico** non rientra tra gli “*istituti affini*” ai trust espressi e, pertanto, non è tenuto alla **comunicazione dei titolari effettivi** al Registro delle Imprese.

Le conclusioni sono emerse in occasione dell'incontro organizzato da Assofiduciaria su “*Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie*” nel corso del quale, accanto all'analisi delle principali problematiche riguardanti le comunicazioni dei dati e delle informazioni al **Registro dei titolari effettivi** e al **Registro dei trust** da fare entro il prossimo **11 dicembre**, è stato anche affrontato il tema se il Registro dei trust possa riguardare il **mandato fiduciario**.

### Assofiduciaria: il “mandato fiduciario” è fuori dal Registro dei titolari effettivi

Come noto, sono tenuti alla **Comunicazione** i trust espressi produttivi di effetti giuridici in Italia e gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti nel Territorio dello Stato.

Il **decreto n. 55/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze** ha ulteriormente precisato che sono “*istituti giuridici affini*”, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del Registro e alla comunicazione periodica, gli **enti** e gli **istituti** che, per assetto e funzioni, determinano **effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi**, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio.

# RASSEGNA STAMPA

---

Sul tema **Assofiduciaria** ha precisato che il **Registro dei trust** può riguardare solo quelle ipotesi in cui un'attività determini il **trasferimento dal fiduciante al fiduciario** non della sola legittimazione all'esercizio dei poteri di amministrazione, ma **della titolarità effettiva** dei beni affidati in amministrazione.

Infatti, solo nell'ipotesi di negozi fiduciari che giuridicamente ed economicamente determinino il riconoscimento di una proprietà, anche temporanea, al fiduciario può parlarsi di un **istituto affine al trust**.

Invece, il "classico" **mandato fiduciario** si caratterizza solo per il **riconoscimento alla fiduciaria** della **legittimazione ad esercitare** secondo le regole del mandato per conto o, anche, in nome e per conto del fiduciante i **poteri di amministrazione**, dati di volta in volta dal fiduciante sulla base di istruzioni specifiche, sicché esso non presenta alcuna affinità con il trust.

A margine dell'incontro il Presidente di **Assofiduciaria** ha aggiunto che:

*"Tale conclusione porta ad escludere in linea di principio il "classico" mandato fiduciario dal Registro dei trust. Ciò è coerente con la natura civilistica di mandato dell'amministrazione fiduciaria, non potendo il mandato - con o senza rappresentanza, che sia - neppure lontanamente assimilarsi al trust conosciuto negli ordinamenti di common law, la cui caratteristica fondamentale è quella della spoliazione della proprietà dei beni o patrimoni conferiti in trust a favore di un terzo soggetto (trustee), al fine di realizzare la loro segregazione. D'altro canto, gli istituti affini al trust devono avere effetti anche fiscali analoghi al trust (essenzialmente, l'accennata segregazione patrimoniale) che il mandato disciplinato dal nostro Codice civile non può certamente avere."*

È opportuno segnalare che nel "Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del **titolare effettivo** agli uffici del Registro delle imprese", pubblicato nei giorni scorsi da **Unioncamere** si leggono indicazioni diverse da quelle tracciate dall'associazione delle fiduciarie.

Nel Manuale si legge che, in generale e senza alcuna distinzione, il "mandato fiduciario" è un **istituto giuridico affine al trust** e di conseguenza sono tenuti agli **obblighi di comunicazione** tutti i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie italiane.

Considerate le diverse posizioni in campo è auspicabile un chiarimento ufficiale che giunga prima della scadenza per la trasmissione delle domande, prevista per l'11 dicembre 2023.



## Niente comunicazione al Registro per il mandato fiduciario "germanistico"

Assofiduciaria ha ribadito la propria posizione in un nuovo comunicato alle associate sulla comunicazione della titolarità effettiva

/ Stefano DE ROSA

Assofiduciaria, in un documento indirizzato alle proprie associate, datato 31 ottobre 2023, è tornata sulla comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle imprese nella sezione speciale relativa agli "istituti giuridici affini al trust", ribadendo che tale obbligo **non** è estendibile al **mandato fiduciario** c.d. "**germanistico**"; ciò in linea con quanto scritto anche da Feder Fiduciaria, sindacato delle fiduciarie professionali italiane, nella guida operativa diffusa lo scorso 1° novembre.

La suddetta linea interpretativa era stata recentemente anche riportata durante l'incontro organizzato dall'Associazione dal titolo "Registro della titolarità effettiva: gli adempimenti delle società fiduciarie" (si veda "[Comunicazioni al Registro solo per i trust «espresse» e non per i mandati fiduciari](#)" del 24 ottobre 2023) e risulta adesso supportata anche da un autorevole parere legale che è allegato al documento in esame.

Nella nuova comunicazione si evidenzia come la posizione dell'Associazione trovi fondamento su argomenti sia giuridici che fattuali. In particolare, viene richiamata l'ordinanza 4 aprile 2019 n. [9320](#) della Suprema Corte, dove si individuano gli elementi giuridici che contraddistinguono il trust e, di conseguenza, gli istituti che a esso possono essere assimilati, ovvero:

- la piena **separazione** ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del disponente, per passare in piena proprietà al trustee, seppure a titolo fiduciario e nell'interesse del beneficiario;

- il fatto che il patrimonio conferito nel trust è messo **al riparo** da eventuali pretese: sia da parte dei creditori del disponente, poiché il patrimonio non è più di proprietà del disponente; sia da parte dei creditori del trustee, poiché quest'ultimo, seppure effettivo propieta-

rio del patrimonio stesso, detiene solo ed esclusivamente nella qualità di trustee e mai a titolo personale; sia da parte dei creditori del beneficiario, fino a quando quest'ultimo non riceva i beni con successivo passaggio dal trustee".

A supporto di tale conclusione viene poi ricordata la lettera dell'[11 agosto 2023](#) del MIMIT, in cui il Ministero ha evidenziato come il mandato fiduciario, definito dal [DM 16 gennaio 1995](#), sia mutuato dal mandato senza rappresentanza del codice civile. Di conseguenza, sottolinea Assofiduciaria, tale contratto **non** comporta il **trasferimento** in capo alla società fiduciaria conferitaria della proprietà del bene o del diritto, ma solo l'instaurazione formale del bene o del diritto stesso.

Inoltre, il potere dispositivo della società fiduciaria si manifesta esclusivamente per dare attuazione alle **single** istruzioni scritte conferite di volta in volta dal fiduciante.

L'Associazione conclude, pertanto, nel senso che la comunicazione della titolarità effettiva alla sezione speciale del Registro delle imprese possa riguardare solo quelle ipotesi (ritenute, peraltro, minoritarie nella realtà del settore) in cui si verifichi una "**spoliazione** in capo al fiduciante della **titolarità effettiva** dei beni affidati in amministrazione (ad esempio, un mandato fiduciario di amministrazione a favore di terzi)".

Il mandato fiduciario di amministrazione di stampo c.d. "germanistico", invece, non comporta la spoliazione della titolarità dei beni affidati in amministrazione, ma soltanto il riconoscimento della legittimazione in capo alla fiduciaria a esercitare **per conto** (o anche in nome e per conto) del fiduciante i poteri di amministrazione, secondo le regole del mandato.